

POLYREG ASSOCIAZIONE GENERALE DI AUTODISCIPLINA

STATUTI

Nome, sede e scopo

§1 Nome e sede

¹ “*PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein*“ (“PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina”) è un’associazione ai sensi degli artt. 60 e seguenti CC.

² L’associazione va iscritta nel Registro di commercio.

³ La sede dell’associazione si trova a Zurigo.

§2 Scopo

¹ L’associazione è un organismo di autodisciplina a livello svizzero, indipendente da organizzazioni professionali, ai sensi dell’art. 24 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD), e ha come scopo l’adempimento dei compiti previsti da tale legge. Essa adempie i compiti legali di sorveglianza e di controllo nei confronti degli intermediari finanziari affiliati che sono membri dell’associazione e sottostà alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (art. 18 LRD). Inoltre, l’associazione è un servizio di registrazione ai sensi dell’art. 31 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e garantisce la tenuta di un registro dei consulenti. L’organizzazione del registro, così come gli obblighi derivanti per i consulenti alla clientela registrati sono definiti separatamente in regolamenti sull’organizzazione, sulla registrazione e sugli emolumenti.

² L’associazione obbliga i suoi membri a fornire dei servizi finanziari di alta qualità ed ineccepibili dal punto di vista legale ed etico. L’associazione veglia sul rispetto permanente e continuo delle disposizioni della LRD da parte dei suoi membri mediante una formazione appropriata, istruzioni, controlli e un sistema di sanzioni interno all’associazione.

³ L’associazione raccoglie e gestisce i dati previsti dalla legge concernenti i propri membri e la propria attività. Essa conduce i controlli necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni legali e procede alle comunicazioni necessarie ai sensi della LRD e secondo le istruzioni della FINMA.

⁴ L’associazione offre formazioni di base e continue nel settore dei servizi finanziari, in particolare sulla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), sulla Legge sui servizi finanziari (LSerFi), così come sulla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi).

Qualità di socio

§3 Possibilità di affiliazione

¹ Ogni persona fisica o giuridica può diventare membro dell'associazione se deve affiliarsi a un organismo di autorisciplina ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. 2^{bis} o cpv. 3 LRD e adempie alle condizioni dell'art. 14 cpv. 2 LRD.

² Le persone fisiche o giuridiche che non sono intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD, possono diventare membri a titolo volontario se attuano regolarmente a partire dalla Svizzera per un intermediario finanziario in Svizzera o all'estero degli obblighi di diligenza delegati o se dimostrano che per altri motivi, esse necessitano una sorveglianza per la loro attività commerciale nel settore dei servizi finanziari. Esse saranno trattate per tale attività in maniera identica agli intermediari finanziari obbligati ad affiliarsi.

³ I membri del Comitato Direttivo e il Direttore diventano membri dell'associazione e si sottomettono ai presenti Statuti e al Regolamento, anche se non sono essi stessi intermediari finanziari. Essi non possono essere sorvegliati dall'OAD PolyReg. È riservata la conclusione di contratti di lavoro o di mandato per regolare in maniera complementare delle relazioni di diritto privato.

⁴ I membri del Tribunale arbitrale e l'Organo di revisione non possono essere membri dell'associazione.

§4 Esigenze nei confronti dei soci

¹ Possono diventare membri tutte le persone che adempiono le seguenti condizioni:

- a) Il membro stesso gode di buona reputazione in relazione alla sua attività d'intermediario finanziario e presenta tutte le garanzie di rispettare gli obblighi prescritti dalla LRD e dal Regolamento. Queste disposizioni si applicano anche alle persone incaricate dell'amministrazione o della direzione degli affari, così come ai collaboratori che adempiono delle funzioni nell'ambito dell'intermediazione finanziaria.
- b) Il membro si obbliga a esercitare in ogni momento la sua attività conformemente agli scopi del presente Statuto.
- c) Il membro si obbliga a rispettare in ogni momento gli obblighi stabiliti dalla LRD, dalle istruzioni della FINMA e dal Regolamento emanato secondo l'art. 25 LRD.

² Questi obblighi valgono *mutatis mutandis* per i membri del Comitato Direttivo, i membri della Commissione riciclaggio di denaro, il Direttore, gli arbitri, le persone incaricate della formazione, le persone indipendenti responsabili d'inchiesta, gli auditors e l'Organo di revisione. Essi devono inoltre dimostrare di possedere delle conoscenze professionali sufficienti e presentare delle garanzie di un'attività di controllo impeccabile e devono inoltre essere indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare.

§5 Richiesta d'affiliazione

¹ Le richieste d'affiliazione devono essere inoltrate al Direttore, che a sua volta le trasmetterà al Comitato Direttivo dopo aver esaminato le condizioni d'affiliazione e dopo aver richiesto un eventuale complemento della richiesta. Il Direttore può proporre di accettare o di rifiutare l'affiliazione.

² La richiesta d'affiliazione deve riferirsi agli Statuti ed al Regolamento dell'associazione e contenere una dichiarazione scritta, secondo la quale il candidato dichiara di sottostare senza alcuna riserva alle disposizioni ivi prescritte.

³ Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti necessari a fornire informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività del candidato, nonché tali da dimostrare le sue qualifiche. Nella fattispecie (lista non esaustiva):

- a) estratto attuale del Registro di commercio (qualora il candidato vi fosse iscritto o qualora l'iscrizione fosse obbligatoria);
- b) indicazioni concernenti lo scopo e l'attività dell'impresa;
- c) indicazione del nome, del cognome e della ragione sociale oppure produzione in allegato degli statuti dell'impresa del candidato;
- d) indicazione precisa dell'indirizzo degli uffici in Svizzera, con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- e) designazione del titolare dell'impresa, rispettivamente delle persone economicamente influenti nell'impresa o detentori del controllo, così come dei membri di direzione, delle persone con diritto di firma e delle partecipazioni rilevanti;
- f) indicazione del numero e dell'identità delle persone attive nell'intermediazione finanziaria come pure le loro qualifiche;
- g) indicazione d'appartenenza a delle associazioni professionali;
- h) indicazione di una precedente vigilanza da parte della FINMA (IFDS), di una precedente affiliazione presso un altro OAD oppure di un precedente rifiuto della richiesta di affiliazione da parte di un altro OAD;
- i) attestati di buona reputazione (estratto del registro delle esecuzioni, casellario giudiziale, dichiarazione d'assenza di procedure penali o amministrative pendenti in relazione all'attività professionale esercitata);
- j) referenze.

⁴ Il Comitato Direttivo può redigere mediante un regolamento altre normative concernenti la forma ed il contenuto della richiesta d'affiliazione e creare un apposito formulario.

§6 Decisione in merito all'affiliazione e rimedi giuridici

¹ Il Comitato Direttivo approva la richiesta d'affiliazione dopo essersi convinto che le disposizioni legali e statuarie sono rispettate, in caso contrario rifiuta l'affiliazione.

² Il Comitato Direttivo può delegare tutta o parte della decisione d'affiliazione al Comitato delegato e alla Segreteria dell'associazione.

³ In caso di rifiuto della propria richiesta d'affiliazione, il candidato può inoltrare ricorso presso il Tribunale arbitrale previsto dai presenti Statuti.

§7 Nomina degli organi

¹ Per i membri degli organi, che, in virtù del presente Statuto, devono essere soci dell'associazione, è necessaria prima della loro elezione una verifica atta ad esaminare se gli stessi adempiono le condizioni di elezione. Gli organi e i collaboratori che rappresentano l'associazione verso terzi, devono inoltre essere approvati dalla FINMA.

² L'organo diventa socio dell'associazione mediante la sua elezione. Qualora la FINMA se ne fosse presa il diritto, la qualità di socio non è accordata se non dopo l'approvazione da parte di quest'ultima.

³ L'organo deve firmare un formulario di adesione che fa riferimento agli Statuti dell'associazione.

§8 Condizioni per il mantenimento dell'affiliazione

¹ I membri devono adempiere e mantenere le condizioni d'affiliazione in ogni momento.

² I membri devono annunciare immediatamente e spontaneamente al Direttore ogni cambiamento delle condizioni che hanno permesso la loro affiliazione. Il Direttore deve in seguito fare rapporto al Comitato.

³ Gli auditors verificano in occasione dell'audit ordinario se gli obblighi d'informazione nei confronti dell'associazione sono stati rispettati e se le condizioni d'affiliazione sussistono ancora.

⁴ Il membro assicura che gli invii dell'associazione e del suo Tribunale arbitrale siano sempre possibili all'ultimo indirizzo da lui indicato per la propria impresa. Il mancato rispetto di quest'obbligo costituisce un motivo di esclusione dall'associazione. Invii all'ultimo indirizzo indicato dell'impresa sono considerati validi ed hanno effetto giuridico anche qualora l'invio non abbia successo, in particolare quando per raccomandata ritorni al mittente con osservazioni come "non ritirato", "rifiutato" o "indirizzo sconosciuto".

⁵ Il Direttore verifica periodicamente e per mezzo delle informazioni accessibili abitualmente (per esempio le pubblicazioni nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio) se i soci adempiono continuamente le condizioni d'affiliazione e se essi hanno annunciato eventuali modifiche. Egli ne fa rapporto al Comitato.

§9 Dimissione

¹ I membri possono disdire la propria affiliazione in qualsiasi momento in forma scritta inviando una lettera al Direttore. In caso di disdetta il contributo periodico per il periodo corrente rimane dovuto. Lo stesso vale anche per le pretese dell'associazione in materia di pagamenti o multe che sono state inoltrate prima della dimissione, così come per le multe susseguenti emanate dopo una procedura di controllo che era già stata ordinata al momento della dimissione.

² Se la dimissione avviene dopo che una procedura di controllo è stata ordinata dal Comitato mediante nomina di un Responsabile d'inchiesta indipendente o di un auditor, questo controllo va protratto fino alla fine e la disdetta assume efficacia soltanto dopo la completa conclusione del controllo e di un'eventuale procedura di sanzione relativa allo stesso.

³ Il membro dimissionario non è più autorizzato a svolgere un'attività d'intermediario finanziario dopo la sua dimissione, salvo che egli sia affiliando ad un altro organismo di autodisciplina o salvo che egli sia autorizzato da parte della FINMA.

⁴ Gli organi sono automaticamente esclusi dall'associazione nel momento in cui la dimissione, il licenziamento, la non rielezione o il rinvio ha effetto.

§10 Esclusione dei membri

¹ Il Comitato Direttivo può, su propria delibera o su proposta del Direttore o di un Responsabile d'inchiesta, escludere un membro quando:

- ◇ il membro ha infranto ripetutamente degli obblighi d'informazione verso l'associazione;
- ◇ le condizioni di mantenimento dell'affiliazione (di cui al precedente §8) non sono più adempiute o a fronte di una violazione degli obblighi nei confronti dell'associazione;
- ◇ il membro in questione non adempie correttamente gli obblighi derivanti dalla legge in materia di riciclaggio di denaro, dagli Statuti, dal Regolamento o altre leggi del mercato finanziario;
- ◇ personalmente o dal punto di vista organizzativo, non sussistono più le condizioni per garantire un'attività irreprensibile.

² Prima dell'esclusione nel caso di violazioni rimediabili viene generalmente inviato un avvertimento, unitamente al quale viene fissato, sotto minaccia di esclusione, un periodo di prova di tre mesi al massimo per ristabilire una situazione conforme agli Statuti ed alla legge. Rimangono riservati i casi in cui si riveli necessaria un'esclusione immediata.

³ Un membro deve essere escluso quando ha violato delle disposizioni importanti della LRD, in particolare l'obbligo di comunicazione, sia intenzionalmente, sia per negligenza grave. Se sono coinvolte più persone, la procedura segue le disposizioni particolari del Regolamento.

⁴ Il membro che non adempie tempestivamente ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'associazione ne deve essere escluso qualora, dopo che gli è stata presentata la fattura, gli sia stato inviato almeno un richiamo per raccomandata con minaccia di esclusione. Un eventuale ricorso al Tribunale arbitrale contro questa esclusione non ha effetto sospensivo.

⁵ Il Regolamento regola i dettagli.

§11 Conseguenze finanziarie

In caso di dimissione o di esclusione, la tassa associativa per l'anno civile corrente è ancora da corrispondere per intero, anche nel caso in cui al momento della dimissione o dell'esclusione non fosse ancora stata fatturata.

§12 Ricorso al Tribunale arbitrale

¹ Le decisioni di esclusione e di sanzione del Comitato Direttivo devono essere brevemente motivate e intimare per iscritto.

² Un membro escluso può inoltrare un ricorso al Tribunale arbitrale istituito in base ai presenti Statuti.

³ Il Responsabile della procedura del Tribunale arbitrale informa il Comitato Direttivo del ricorso ricevuto e dirige la costituzione del Tribunale arbitrale.

⁴ Il ricorso ha effetto sospensivo. In casi urgenti il Comitato Direttivo può ritirare l'effetto sospensivo del ricorso e prendere delle misure precauzionali. Le misure precauzionali e il ritiro dell'effetto sospensivo ordinato dal Comitato Direttivo sottostanno ad obiezione e verifica di un arbitro unico, determinato mediante sorteggio.

§13 Costituzione di sezioni

Il Comitato Direttivo ripartisce i membri in sezioni, secondo dei criteri geografici e funzionali (settore, lingua). Le persone sottomesse al segreto professionale costituiscono una sezione propria. Le singole sezioni non beneficiano di personalità giuridica o d'indipendenza, ma sono unicamente delle divisioni organizzative in seno all'associazione.

Obblighi d'informazione

§14 Obblighi di sorveglianza e d'informazione da parte degli Organi

¹ Tutti gli organi dell'associazione hanno un obbligo illimitato d'informazione nei confronti della FINMA nell'ambito dell'art. 18 LRD così come nel contesto dell'adempimento dei compiti previsti dagli artt. 26 e 27 LRD.

² Riservati rimangono i riscontri fatti da persone soggette a segreto professionale, nell'ambito del segreto professionale protetto ai sensi dell'art. 321 CP, che questi hanno fatto in qualità di membri della Delegazione del Comitato Direttivo, Responsabili d'inchiesta, auditors di persone sottoposte al segreto professionale (o nell'ambito di una collaborazione con queste persone).

³ Tutti gli organi devono rapportare al Direttore le constatazioni particolari fatte in occasione dell'esercizio della loro funzione, nella misura in cui non le riferiscano già al Comitato Direttivo. I rapporti sono da inviare, nella misura in cui ciò è possibile, per iscritto o mediante posta elettronica; i rapporti in forma orale sono da protocollare immediatamente da parte del Direttore.

⁴ Il Direttore fa rapporto al Presidente, all'attenzione del Comitato Direttivo, immediatamente e singolarmente in caso d'urgenza, o mensilmente in maniera riassuntiva negli altri casi.

⁵ Gli organi dell'associazione devono annunciare spontaneamente al Direttore tutte le modifiche della loro situazione personale che potrebbero avere un'influenza sull'adempimento dei loro compiti.

§15 Obbligo d'informazione degli intermediari finanziari

¹ Gli intermediari finanziari hanno un obbligo illimitato d'informazione nei confronti dell'associazione su tutti i fatti e le circostanze rilevanti dal punto di vista della LRD, a patto che nessun obbligo di confidenza legale vi si opponga.

² Per le persone sottostanti al segreto professionale l'obbligo d'informazione per i fatti soggetti a segreto professionale esiste soltanto nei confronti di organi di controllo speciali (auditors e Responsabili d'inchiesta indipendenti speciali, Delegazione del Comitato Direttivo) i quali sottostanno allo stesso segreto professionale e devono altresì vegliare al mantenimento dello stesso in seno all'associazione.

³ I membri comunicano spontaneamente al Direttore tutte le modifiche relative alle informazioni fornite nella richiesta d'affiliazione.

⁴ Qualora un membro facesse una comunicazione all'Ufficio di comunicazione (art. 9 LRD o art. 305^{ter} CP), deve informarne il Direttore immediatamente con una copia dell'avvenuta comunicazione. Le persone sottoposte a segreto professionale informano il Direttore con una copia della comunicazione anonimizzata, fintanto che sia visibile nella comunicazione che sia un segreto ai sensi dell'art. 321 CP.

§ 16 Annunci alla FINMA

¹ Tutti gli annunci alla FINMA sono fatti secondo le disposizioni impartite da quest'ultima in virtù dell'art. 27 LRD. Devono essere annunciati in particolare gli intermediari finanziari affiliati, dimissionari, esclusi o rifiutati. Ogni tre mesi va in oltre trasmesso lo stato attuale dei membri e le modifiche riguardanti i collaboratori dirigenti o autorizzati a firmare, con riserva d'istruzioni differenti.

² La FINMA va inoltre informata dell'apertura di procedure d'esclusione di un membro, così come di procedure disciplinari adottate, della nomina di un Responsabile d'inchiesta indipendente e del risultato della verifica e delle decisioni disciplinari prese a riguardo.

³ La persona addetta alle comunicazioni con la FINMA è il Direttore o, qualora ne fosse impossibilitato, il Presidente dell'associazione.

§ 17 Raccolta e gestione dei dati

¹ L'associazione gestisce una banca dati elettronica centralizzata, contenente i dati pertinenti riguardanti i suoi membri, l'attività di controllo e l'insieme degli avvenimenti.

² L'associazione tratta i dati confidenzialmente, fatta eccezione nelle occasioni ordinate dalla legge. Non deve in particolar modo esser dato accesso ad un membro ai dati concernenti un altro membro.

Organizzazione dell'associazione

§ 18 Organi

Gli Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea generale, la quale può prendere le proprie decisioni mediante decisione scritta dei suoi membri;
- b) Il Comitato Direttivo / Comitato Direttivo delegato / Delegazione del Comitato Direttivo;
- c) Il Direttore;
- d) L'Organo di revisione.

§ 19 Unità organizzative

¹ Il Comitato Direttivo nomina o riconosce, incarica, istruisce e sorveglia le seguenti unità organizzative:

- a) La Commissione riciclaggio di denaro / il Presidente della Commissione riciclaggio di denaro;

- b) La Commissione delegata della formazione / il Responsabile della formazione;
- c) Il Tribunale arbitrale / il Responsabile della procedura del Tribunale arbitrale;
- d) I Responsabili d'inchiesta indipendenti;
- e) Gli auditors;
- f) Servizio di registrazione / Responsabile RegFix

² La Commissione riciclaggio di denaro, la Commissione delegata della formazione ed il Tribunale arbitrale sono presieduti da un membro del Comitato Direttivo. Gli altri membri possono essere scelti anche al di fuori del Comitato Direttivo.

³ Il Responsabile della procedura del Tribunale arbitrale dirige l'arbitrato e, una volta costituito quest'ultimo, vi esercita in qualità di segretario. Egli non deve far parte del Comitato Direttivo delegato.

⁴ Il responsabile RegFix è membro del Comitato Direttivo e responsabile per il controllo del servizio di registrazione e del suo Direttore.

§ 20 **Comitato Direttivo**

¹ Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal suo Vice e da almeno altri due membri. Un membro del Comitato Direttivo può esercitare più di una funzione statutaria simultaneamente.

² Il Comitato Direttivo sostituisce i membri uscenti eleggendo dei nuovi membri e fissa il numero dei suoi membri in funzione del carico di lavoro. Elege nuovi membri del Comitato Direttivo in caso di ampliamento di quest'ultimo. Rimane riservata la competenza per legge dell'Assemblea generale, anche tramite voto per corrispondenza di tutti i membri, di confermare o revocare i membri del Comitato Direttivo (art. 65 cpv. 3 CC).

³ Il Comitato Direttivo si costituisce da solo.

⁴ I membri del Comitato Direttivo sono eletti per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

§ 21 **Sedute del Comitato Direttivo**

¹ Il Comitato Direttivo si riunisce secondo le necessità su convocazione del Presidente.

² Ogni membro del Comitato Direttivo può richiedere la convocazione di una seduta del Comitato Direttivo se ne indica il motivo.

³ Il Comitato Direttivo può deliberare solo alla presenza di almeno la metà dei suoi membri. Esso prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

⁴ La maggioranza assoluta è necessaria per le elezioni. Nel caso in cui più ballottaggi siano necessari, il candidato che raccoglie il minor numero di voti è escluso ad ogni turno. A partire dal secondo turno possono essere eletti soltanto i candidati che hanno ottenuto almeno un voto nel primo turno.

⁵ Il Comitato Direttivo può deliberare (fatta eccezioni per le elezioni) anche in via circolare, salvo che nessuno dei suoi membri richieda una convocazione.

⁶ Delle sedute e delibere del Comitato Direttivo viene tenuto un verbale.

§ 22 Competenze e compiti del Comitato Direttivo

¹ Sono di competenza del Comitato Direttivo tutte quelle funzioni che, in conformità alle disposizioni di legge o statutarie, non sono riservate e delegate all'Assemblea Generale o ad altri organi. Esso può delegare le sue competenze al Comitato Direttivo delegato.

² In caso di bisogno esso emana i regolamenti necessari per precisare i compiti ad altri organi e unità organizzative.

³ In particolare il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- ◇ determinare, coordinare e sorvegliare le diverse funzioni;
- ◇ emanare e modificare il Regolamento secondo l'art. 25 LRD, con riserva d'approvazione delle modifiche da parte della FINMA;
- ◇ formulare un concetto di formazione di base e di formazione continua secondo le proposte della Commissione riciclaggio di denaro e la messa in pratica di questo concetto, in collaborazione con la Segreteria dell'associazione;
- ◇ comunicare all'Ufficio di comunicazione come prescritto dell'art. 27 cpv. 4 LRD;
- ◇ prendere decisioni concernenti la nomina di un auditor per procedere ad un audit presso un intermediario finanziario in caso di sospetta attività di riciclaggio di denaro o di altre circostanze particolari;
- ◇ prendere decisioni in merito a sanzioni;
- ◇ mettere in atto il concetto di formazione di base e di formazione continua;
- ◇ prendere decisioni in merito all'ammissione e all'esclusione di membri;
- ◇ nominare il Direttore e comporre personalmente la Segreteria dell'associazione;
- ◇ eleggere i membri della Commissione riciclaggio di denaro;
- ◇ eleggere e nominare i Responsabili d'inchiesta;
- ◇ riconoscere gli auditors che possono agire per conto dell'associazione;
- ◇ amministrare i beni dell'associazione;
- ◇ stabilire il preventivo di spesa (budget) annuale su proposta del Direttore e fissare le tasse associative dei membri;
- ◇ preparare delle proposte per l'Assemblea generale, che può anche decidere tramite decisione scritta dei suoi membri. Esso stabilisce chi è autorizzato a rappresentare l'associazione e la modalità di firma vincolante per l'associazione.

§ 23 Comitato Direttivo delegato

¹ Il Comitato Direttivo delegato è composto dal Presidente, dal suo vice e dal Direttore.

² Ogni membro del Comitato Direttivo delegato può in ogni momento richiedere la sua convocazione.

³ Il Comitato Direttivo delegato decide con maggioranza semplice.

⁴ Le decisioni in via circolare sono possibili.

⁵ Il Comitato Direttivo delegato decide in merito:

- a) alle esclusioni e alle procedure di sanzione, con le seguenti eccezioni:
 - ◊ esclusioni a seguito del mancato recapito degli invii giusta il §8 cpv. 4 degli Statuti;
 - ◊ esclusioni per mancato adempimento degli obblighi finanziari giusta il §10 cpv. 4 degli Statuti;
 - ◊ procedure di sanzione a seguito del mancato adempimento dell'obbligo di formazione;
- b) al rifiuto di richieste di affiliazione;
- c) all'esecuzione di una comunicazione all'Ufficio di comunicazione;
- d) all'elezione e alla nomina di un responsabile d'inchiesta indipendente,

nonché in merito a tutti gli altri affari assegnatigli dal Comitato Direttivo conformemente al §22 cpv. 1, ultima frase.

⁶ Il Comitato Direttivo delegato agisce verso terzi a nome e per conto dell'intero Comitato Direttivo. Nel caso di affari di grossa portata per l'associazione, il Comitato Direttivo delegato ne informa immediatamente e di propria iniziativa il Comitato Direttivo.

§24 Delegazione del Comitato Direttivo

¹ Il Comitato Direttivo designa una propria delegazione di suoi membri (almeno due membri) che devono sottostare tutti al segreto professionale degli avvocati e notai.

² La Delegazione del Comitato Direttivo adempie verso gli intermediari finanziari soggetti a segreto professionale tutte le funzioni del Comitato Direttivo che implicano la presa di conoscenza di segreti protetti.

³ La Delegazione del Comitato Direttivo gestisce una documentazione separata e deve mantenere completamente il segreto professionale senza alcuna riserva.

§25 Assemblea generale

¹ L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno. Delle Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato Direttivo o qualora un quinto dei membri lo richieda.

² L'Assemblea generale è convocata dal Presidente. L'ordine del giorno di regola è comunicato ai membri con 20 giorni d'anticipo. In caso d'urgenza il Presidente può ridurre questo termine fino a 3 giorni.

³ Ogni membro (persona fisica o giuridica) ha un voto all'Assemblea generale.

⁴ I membri sono tenuti a comunicare per iscritto al Comitato Direttivo, all'attenzione dell'Assemblea generale, le proposte, al più tardi entro 7 giorni dopo aver ricevuto la convocazione all'Assemblea generale.

§26 Voto per corrispondenza

Su ordine del Comitato Direttivo, l'Assemblea generale può essere sostituita da una votazione per iscritto (voto per corrispondenza) di tutti i membri.

§27 Competenze dell'Assemblea generale

Le funzioni dell'Assemblea generale sono i seguenti:

- ◊ elezione dell'Organo di revisione;
- ◊ decisione in merito al rapporto annuale del Comitato Direttivo, ai conti annuali, al discarico al Comitato Direttivo, alla Segreteria e all'Organo di revisione;
- ◊ conferma dei membri del Comitato Direttivo neo nominati dal Comitato Direttivo in occasione della successiva Assemblea generale;
- ◊ destituzione degli arbitri menzionati sulla lista;
- ◊ modifica e complemento degli Statuti;
- ◊ scioglimento dell'associazione.

§28 Decisioni

¹ Le decisioni, comprese le elezioni, dell'Assemblea generale sono prese con maggioranza semplice dei voti presenti, con riserva di una regola differente presente negli Statuti o nella legge.

² In caso di voto per corrispondenza, la decisione deve essere presa con maggioranza semplice di tutti i membri partecipanti al voto.

³ In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente è decisivo.

⁴ La rappresentanza dei membri assenti è esclusa. Le persone giuridiche e le società di persone sono rappresentate da una persona con diritto di firma.

⁵ Per le modifiche agli Statuti concernenti l'organizzazione dell'associazione o le ripartizioni dei diritti di voto, è necessaria una maggioranza di tre quarti di tutti i membri presenti o partecipanti al voto per corrispondenza.

§29 Organo di revisione

¹ L'Assemblea generale elegge un Organo di revisione che resta in funzione fino all'elezione di un nuovo Organo di revisione.

² L'Organo di revisione verifica i conti annuali e la contabilità e redige un rapporto scritto per il Comitato Direttivo all'attenzione dell'Assemblea generale. Un rappresentante dell'Organo di revisione prende parte all'Assemblea generale se vi sono delle contestazioni o se richiesto dal Comitato Direttivo.

§30 Commissione riciclaggio di denaro

¹ La Commissione riciclaggio di denaro è un organo specializzato con funzione di consulenza. Essa è composta di almeno tre esperti eletti dal Comitato Direttivo. Il Presidente della Commissione riciclaggio di denaro è nominato dal Comitato Direttivo, del quale egli è membro o ne diviene dopo la sua elezione.

² La Commissione riciclaggio di denaro funge da consigliere per il Comitato Direttivo, per la Segreteria dell'associazione e per il Responsabile della formazione in tutte le questioni relative al riciclaggio di denaro e deve inoltre vegliare affinché la consulenza e la formazione degli intermediari finanziari corrispondano alle più recenti evoluzioni. A questo proposito essa:

- ◊ segue gli sviluppi salienti della legislazione in materia di riciclaggio di denaro;

- ◇ prepara dei fascicoli informativi inerenti la lotta al riciclaggio di denaro;
- ◇ prepara una proposta di concetto di formazione di base e di formazione continua per i membri e consiglia il Comitato Direttivo e la Commissione delegata di formazione.

³ La Commissione può essere consultata per l'esame materiale di richieste di affiliazione giuridicamente complesse. Nell'ambito della vigilanza continua, la Commissione riciclaggio di denaro può venir consultata per il chiarimento giuridico di modelli aziendali, per i quali non si può escludere l'esistenza di un'attività che richiede un'autorizzazione ai sensi di una legge sui mercati finanziari, che va oltre la regolamentazione degli OAD giusta la LRD.

§31 Segreteria dell'associazione

¹ Il Comitato Direttivo delega la gestione degli affari correnti dell'associazione alla Segreteria della stessa, nella misura in cui non l'abbia già delegata al Comitato Direttivo delegato. La Segreteria dell'associazione sottostà al Direttore e funge da tramite nei confronti della FINMA. Il Direttore informa regolarmente il Presidente in merito agli affari e alla condotta della Segreteria dell'associazione. La funzione di controllo del Comitato Direttivo viene svolta dal Presidente.

² Il capo della Segreteria dell'associazione (Direttore) rappresenta l'associazione verso terzi secondo le indicazioni e istruzioni del Comitato Direttivo. Egli prende inoltre parte alle sedute del Comitato Direttivo con voce consultiva, a meno che egli stesso non sia già membro del Comitato Direttivo.

³ I compiti della Segreteria sono in particolare:

- ◇ l'amministrazione dell'associazione;
- ◇ la raccolta e la gestione dei dati attuali dei membri e l'annuncio di mutazioni alla FINMA secondo le disposizioni impartite da quest'ultima;
- ◇ il supporto alla Commissione riciclaggio di denaro e al Comitato Direttivo nella definizione e nella pianificazione del concetto di formazione di base e di formazione continua;
- ◇ l'archiviazione per 10 anni dei documenti relativi ai controlli effettuati e alle procedure di sanzione;
- ◇ la consulenza ai membri per aiutarli dal punto di vista organizzativo;
- ◇ l'esame dei requisiti per l'ottenimento dell'affiliazione come anche la verifica del mantenimento permanente di questi requisiti;
- ◇ la decisione in merito all'affiliazione dei membri;
- ◇ le esclusioni e le procedure di sanzione, che non sono di competenza del Comitato Direttivo delegato;
- ◇ il rilascio di formulari e direttive per i membri per l'attuazione della LRD;
- ◇ l'emissione di disposizioni in merito alla forma e al contenuto dei rapporti di audit;
- ◇ l'accreditamento e la revoca degli auditors.

Nel caso di affari di grande portata per l'associazione, il Direttore informa il Comitato Direttivo di propria iniziativa.

§32 Responsabili d'inchiesta indipendenti

¹ Il Comitato Direttivo delegato nomina un Responsabile d'inchiesta indipendente ad hoc per svolgere un'inchiesta presso gli intermediari finanziari in caso di sospetta infrazione delle disposizioni della LRD, del Regolamento o degli Statuti o se fosse necessario per chiarire alcuni punti nell'ambito di una procedura di sanzione.

² Il Responsabile d'inchiesta è indipendente dall'associazione e dagli intermediari finanziari da controllare. Deve soddisfare le stesse condizioni di un auditor, nonché dimostrare approfondite conoscenze riguardo alla messa in pratica delle disposizioni della LRD come anche del ramo d'attività dell'intermediario finanziario presso il quale svolge la propria funzione.

³ Se l'intermediario finanziario presso il quale deve essere svolta un'inchiesta è soggetto al segreto professionale, il Responsabile d'inchiesta deve anch'egli sottostarvi e fare rapporto alla Delegazione del Comitato Direttivo.

⁴ Il Responsabile d'inchiesta esamina nell'ambito del suo mandato se c'è stata un'infrazione che giustifica l'apertura di una procedura di sanzione e raccoglie in quel caso gli elementi di fatto per una tale procedura.

⁵ Se il Responsabile d'inchiesta giunge alla conclusione che vi sono i presupposti per aprire una procedura nei confronti di un intermediario finanziario, lo annuncia al Comitato Direttivo delegato o alla Delegazione del Comitato Direttivo. Altrimenti chiude l'inchiesta ed informa il Comitato Direttivo delegato.

§33 Auditors

¹ L'associazione dispone, per svolgere gli audits legati alla sua attività di sorveglianza, di auditors designati dal Comitato Direttivo in maniera permanente o per una determinata durata.

² Gli auditors sono delle persone o delle società che:

- ◇ hanno una buona reputazione;
- ◇ dimostrano di possedere delle conoscenze specifiche approfondite;
- ◇ presentano tutte le garanzie d'un'attività irreprensibile, e
- ◇ ottemperano ai requisiti legali. Se gli auditors stessi sono membri dell'associazione, non possono controllarsi reciprocamente.

³ Gli auditors o le persone che agiscono per essi vengono formati ed istruiti per la loro attività direttamente dall'associazione.

⁴ Un numero sufficiente di auditors speciali soggetti al segreto professionale deve essere designato per controllare i membri soggetti a segreto professionale. Se le loro constatazioni contengono fatti che sottostanno al segreto professionale, gli auditors speciali fanno rapporto solo alla Delegazione del Comitato Direttivo.

⁵ Il Comitato Direttivo delegato o il Direttore inviano gli auditors per degli audits periodici per accertare il rispetto della LRD, del Regolamento e degli Statuti, così come per esaminare le condizioni d'ottenimento o di mantenimento della qualità di affiliato, in caso di situazioni poco chiare.

⁶ Il Comitato Direttivo ha l'autorità per inviare un auditor presso i membri rei di violare gli obblighi interni di comunicazione e di conseguenza gli obblighi di informazione e di collaborazione che ne derivano, perché effettui una verifica a spese del membro moroso.

⁷ Il Comitato Direttivo può allo stesso modo, in altri casi particolari, inviare degli auditors al di fuori degli audits periodici ordinari.

⁸ Con l'accettazione del proprio mandato, l'auditor è sottoposto agli stessi obblighi di informazione e collaborazione nei confronti dell'associazione come i membri. L'audit viene eseguito dall'auditor su incarico e all'attenzione dell'associazione.

§34 Auditor particolare di un membro

¹ Su richiesta di un membro, i cui conti sono revisionati da un organo di revisione che dispone anche di conoscenze in materia di LRD e adempie tutte le condizioni di un auditor, il Comitato Direttivo può autorizzare che quest'organo di revisione assuma la funzione di auditor LRD per il membro richiedente.

² Se sussistono dei motivi sufficienti, in particolare se serve a garantire la continuità dell'auditor, il Comitato Direttivo può eccezionalmente rinunciare al requisito che l'auditor LRD debba essere anche l'organo di revisione del membro.

³ L'associazione è autorizzata a conferire ad un auditor particolare di un membro un mandato e delle istruzioni. L'auditor particolare di un membro fa rapporto allo stesso modo di un auditor dell'associazione.

Procedura arbitrale

§35 Tribunale arbitrale

¹ La sede del Tribunale arbitrale è a Zurigo.

² Le decisioni del Tribunale arbitrale sono definitive, rimanendo riservato il ricorso al Tribunale federale secondo l'art. 389 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19.12.2008 (CPC).

§36 Composizione e costituzione

¹ Il Tribunale arbitrale è composto dal Responsabile dell'arbitrato e da almeno sei membri. I membri del Tribunale arbitrale devono essere indipendenti dall'associazione.

² Il Tribunale arbitrale si riunisce in seduta con tre arbitri, estratti a sorte per ogni vertenza dal Responsabile del tribunale arbitrale. Il primo arbitro estratto a sorte assume la funzione di presidente. Se una delle parti è soggetta a segreto professionale, lo stesso deve valere per gli arbitri ed il segretario del Tribunale arbitrale.

³ Un arbitro tirato a sorte svolge la sua funzione fino al termine della procedura pendente, indipendentemente dalla durata del suo mandato.

⁴ Qualora la lista degli arbitri permanenti fosse esaurita e il Tribunale arbitrale non avesse potuto quindi essere costituito, i membri e l'associazione designano ognuno, per ogni carica restante, due arbitri indipendenti, dei quali la controparte ne sceglie uno.

⁵ I seguenti casi sono giudicati da un arbitro unico, estratto anch'esso a sorte:

- ◇ i ricorsi di un membro che è stato escluso dall'associazione perché non ha soddisfatto delle pretese pecuniarie dell'associazione nei suoi confronti. Il ripristino dell'effetto sospensivo revocato è in questo caso escluso. Se tuttavia il membro è in grado di documentare di aver effettuato interamente tutti i pagamenti dovuti entro il termine previsto per l'inoltro del ricorso, il Comitato Direttivo delegato può riconsiderare la propria decisione di esclusione e revocarla. I pagamenti eseguiti nei confronti dell'associazione, trascorso il termine concesso con una lettera raccomandata con minaccia di esclusione, non sono considerati dal Tribunale arbitrale.
- ◇ i ricorsi di un membro contro una multa assegnatagli per non aver adempiuto al proprio obbligo di formazione;
- ◇ i ricorsi che hanno per oggetto unicamente la commisurazione e l'attribuzione di emolumenti;
- ◇ i ricorsi contro l'esclusione dall'associazione, se questa è stata decisa sulla base del §8 cpv. 4 degli Statuti, o contro la mancata ammissione nei casi in cui non sia stata pagata la tassa di affiliazione;
- ◇ le richieste di pagamento delle spese e dei costi dell'associazione contro un membro, un precedente membro o un candidato respinto. In questi casi, se una sentenza pronunciata in contumacia è resa, la decisione può essere notificata tramite consegna del dispositivo senza motivazione. Le parti hanno il diritto di richiedere una motivazione entro un termine di 10 giorni.
- ◇ le obiezioni contro misure cautelari decise dal Comitato Direttivo e contro la revoca dell'effetto sospensivo. Questi reclami vengono giudicati da un arbitro unico supplementare, estratto immediatamente a sorte, il quale non potrà fungere da arbitro nella vertenza di merito;
- ◇ le decisioni in merito a proposte di ricusazione di un arbitro. Su di esse si pronuncia un arbitro supplementare, estratto a sorte. Un arbitro ricusato con successo verrà sostituito da un altro, estratto anch'esso a sorte;
- ◇ se le parti si accordano di voler essere giudicate da un arbitro unico invece che da un tribunale composto da tre arbitri. In caso di sanzioni di poca importanza, il Responsabile può presentare alle parti una proposta in tal senso.

⁶ L'estrazione a sorte deve essere organizzata in maniera tale per cui gli arbitri non disponibili e quelli che non conoscono la lingua nella quale si svolgerà la procedura, o quelli che saranno con molta probabilità destituiti, vengano sin dall'inizio scartati dal Responsabile. Il membro può inoltre scartare due arbitri dall'estrazione a sorte, senza doverne indicare il motivo.

⁷ Gli arbitri hanno un mandato di 3 anni e sono rieleggibili. Essi devono comunicare all'associazione le loro pretese economiche.

§37 Competenze del Tribunale arbitrale

¹ Il Tribunale arbitrale giudica ricorsi contro le decisioni del Comitato Direttivo, degli auditors e dei Responsabili d'inchiesta indipendenti riguardanti il rifiuto d'affiliazione, le decisioni d'esclusione o concernenti una sanzione, così come le decisioni di commisurazione e inflizione di pene convenzionali e di indennità.

² Ogni membro può inoltre ricorrere al Tribunale arbitrale contro ogni decisione individuale e concreta pronunciata dagli organi dell'associazione che costituisca, sancisca o annulli degli obblighi dei membri.

³ Sono esclusi i ricorsi al Tribunale arbitrale contro la nomina di un auditor o di un Responsabile d'inchiesta indipendente e contro le disposizioni procedurali degli organi dell'associazione, in particolar modo quando esse impartiscono un termine o un semplice avviso (avvertimento).

⁴ Per il resto il Tribunale arbitrale è competente per tutte le controversie tra l'associazione e i suoi membri o fra i membri stessi, fintanto che la vertenza concerne l'associazione.

§38 Procedura del Tribunale arbitrale

¹ Il Tribunale arbitrale è adito in seguito alla notifica scritta di ricorso al Responsabile dell'arbitrato o alla Segreteria dell'associazione. In caso di ricorso contro una decisione di un organo dell'associazione ai sensi del §37 cpv. 1 e 2 dei presenti Statuti, la notifica deve giungere al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione della decisione contestata (fa stato la data del timbro postale). Le disposizioni concernenti le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 CPC) non sono applicabili alla notifica del ricorso. La notifica del ricorso non deve essere motivata.

² Il Responsabile dirige la procedura fino al deposito della motivazione scritta del ricorso e della risposta al ricorso. Egli può raccogliere altri atti scritti e limitarli alla presa di posizione sulle nuove affermazioni. Egli deve in particolar modo stabilire dei termini per la consegna di queste ultime e avvertire le parti sulle conseguenze dei loro eventuali ritardi, nonché riscuotere la tassa di registrazione. Fintanto che il Tribunale arbitrale non è costituito, il Responsabile può stralciare o sospendere la procedura per motivi procedurali, in particolare in caso di omissione della motivazione del ricorso, di mancato pagamento della tassa di registrazione, di ritiro del ricorso, di rinuncia, di riconsiderazione e conseguente annullamento della decisione contestata da parte del Comitato Direttivo, in caso di fallimento del membro ricorrente, se la procedura diventa senza oggetto ecc. In questi casi, si può rinunciare al prelevamento delle tasse, così come all'assegnazione di ripetibili, oppure il Responsabile può decidere in merito.

³ Una volta depositati la motivazione del ricorso, la risposta al ricorso e gli eventuali atti scritti ai sensi del paragrafo 2, si procede alla costituzione del Tribunale arbitrale secondo le disposizioni del §36 dei presenti Statuti. Il seguito della procedura è sotto la responsabilità del Tribunale arbitrale. Dopo la costituzione del Tribunale arbitrale il Responsabile riveste la funzione di segretario, tuttavia senza voto consultivo.

⁴ La lingua dell'udienza è una delle tre lingue nazionali ed è decisa in base alla lingua ufficiale della sede del ricorrente o nella lingua della notifica di ricorso.

⁵ Il Tribunale arbitrale giudica liberamente le decisioni impugnate. Esso non è vincolato in nessun modo dagli accertamenti delle istanze precedenti. Nuovi fatti e mezzi di prova possono essere adottati fino alla fine del dibattimento delle parti. Se un ricorso contro una decisione riguardante delle spese o una multa ai sensi del §45 è parzialmente o interamente respinto, il Tribunale arbitrale può attribuire all'associazione le somme corrispondenti.

⁶ Il Tribunale arbitrale delibera in seduta segreta e può prendere decisioni per via di circolazione solo quando tutti gli arbitri hanno dato il loro consenso all'arbitro relatore e se nessuno ha richiesto la deliberazione orale.

⁷ Il Tribunale arbitrale delibera applicando le disposizioni del diritto svizzero pubblico e privato, degli Statuti e del Regolamento dell'associazione e applica, fintanto che gli Statuti non prevedano altrimenti, per analogia il CPC quale procedura arbitrale, fatta eccezione per le seguenti differenze:

- ◇ in linea di massima vale la procedura semplificata di cui agli artt. 243 segg. CPC con almeno un'arringa scritta per ciascuna parte, senza peraltro un diritto ad una replica e duplica scritta o rispettivamente un'udienza orale, ma sotto riserva di disposizioni derogatorie da parte del Tribunale arbitrale. Non ha luogo una procedura di conciliazione, tuttavia il Responsabile o il Tribunale arbitrale possono sottoporre in ogni momento delle proposte di conciliazione o agire in vista di una transazione. In tal senso, il Responsabile può in un primo momento estrarre a sorte solamente un arbitro in qualità di relatore, il quale presenta tali proposte alle parti.
- ◇ in merito a decisioni concernenti delle sanzioni si applicano, per costi e per risarcimenti, le norme della procedura penale;
- ◇ in procedimenti d'esaminazione di tasse e contributi non sono assegnate ripetibili;
- ◇ documenti probatori e testimonianze in lingua inglese sono accettati anche senza traduzione;
- ◇ il calcolo delle tasse di stesura, di redazione e di giudizio del Tribunale arbitrale è stabilito in base alle spese effettivamente sostenute dagli arbitri.

Il ricorrente deve versare, su sollecitazione del Responsabile, le tasse di registrazione calcolate come segue:

- ◇ Fr. 500.-, qualora solo una tassa sia contestata;
- ◇ Fr. 1000.-, qualora una sanzione sia contestata;
- ◇ Fr. 2000.-, qualora la vertenza riguardi una non-affiliazione o un'esclusione dell'associazione.

Il Tribunale arbitrale può, dopo la sua costituzione, esigere dal ricorrente che quest'ultimo fornisca delle cauzioni supplementari e, in caso di ritardi, non entrare in materia. L'ammontare della cauzione è stabilito in base ai presumibili costi del Tribunale arbitrale e degli eventuali costi contestati ancora scoperti dell'associazione. In caso di omesso pagamento delle spese di registrazione o di altre cauzioni, nessun termine supplementare è accordato.

⁸ Le parti di una procedura arbitrale rinunciano al deposito del lodo presso l'autorità competente (art. 386 CPC). Gli atti della procedura arbitrale sono tenuti nel fascicolo del membro in questione.

Formazione di base e continua

§39 Formazione

¹ L'associazione organizza dei corsi di formazione per tutti gli intermediari finanziari affiliati, per i Responsabili d'inchiesta indipendenti così come per gli auditors e fissa il contenuto e gli scopi della formazione.

² Tutti gli intermediari finanziari affiliati sono tenuti a partecipare ad una formazione di base e almeno ad un corso di formazione continua all'anno. L'ambito della formazione è determinato dalle necessità concrete. Le imprese che se ne astengono vengono sottoposte ad un controllo e sanzionate.

³ Devono altresì partecipare alla formazione i collaboratori non indipendenti degli intermediari finanziari, nella misura in cui ad essi sia conferito un potere decisionale e partecipino ad attività elencate all'art. 2 cpv. 3 LRD.

⁴ Il Direttore può, su richiesta motivata, riconoscere come equivalente la formazione interna gestita ed organizzata da un intermediario finanziario e dispensare quindi quest'ultimo dai corsi di formazione dell'associazione, tuttavia solo se l'intermediario finanziario dispone di un responsabile della formazione in seno alla propria impresa e fornisce un programma di formazione che soddisfi le esigenze dell'art. 8 LRD. In questi casi l'associazione controlla ugualmente il programma di formazione così come la sua applicazione.

⁵ L'intermediario finanziario deve pagare i costi della formazione. Questi possono essere fatturati direttamente da chi impartisce la formazione.

Requisiti delle persone che rivestono delle funzioni LRD

§40 Qualifica

¹ Le persone elette dagli organi devono avere una formazione e un'esperienza adeguata alla loro funzione, così come godere di buona reputazione ed essere indipendenti dagli intermediari finanziari affiliati (art. 24 cpv. 1 lett. c LRD). Le regole abituali in materia di ricusazione di cui all'art. 47 CPC sono applicabili per analogia.

² Gli arbitri devono disporre di un brevetto d'avvocato o di notaio e disporre di un'esperienza professionale di almeno cinque anni o essere in possesso di un diploma federale di contabile o esperto contabile, o disporre altrimenti di qualifiche superiori alla media e di una lunga esperienza professionale nel settore della finanza.

³ Le regole abituali in materia di ricusazione sono applicabili a tutti i membri degli organi e agli arbitri, applicando per analogia gli artt. 47 segg. CPC.

Disposizioni finanziarie

§41 Responsabilità

L'associazione risponde del suo operato esclusivamente con la propria sostanza. La responsabilità individuale dei suoi membri è limitata all'ammontare dell'ultima tassa annuale.

§42 Tassa d'affiliazione e tassa annuale

¹ Ad ogni intermediario finanziario affiliato viene richiesta una tassa d'affiliazione una tantum e una tassa annuale. La tassa d'affiliazione è intesa come tassa per l'esame dell'incarto, è dovuta al momento dell'inoltro della richiesta di affiliazione e non viene restituita in caso di rifiuto dell'affiliazione. L'ammontare della tassa è determinato dal numero delle persone con diritto di firma nell'impresa del membro e dall'insieme dei collaboratori che svolgono un'attività rilevante ai sensi della LRD, così come dall'importanza economica della sua attività nell'ambito finanziario. Il Comitato Direttivo emana a questo proposito una tariffa dei contributi forfettari. La tassa annuale viene attribuita per anno civile e non viene conteggiata *pro rata temporis* in riferimento all'inizio o alla fine dell'affiliazione.

² Il Comitato Direttivo fissa l'ammontare della tassa annuale richiesta agli intermediari finanziari affiliati in funzione del proprio preventivo di spesa (budget). I contributi percepiti devono permettere di adempiere le funzioni previste dalla legge. Devono inoltre essere creati degli adeguati accantonamenti per coprire compiti e spese prevedibili.

³ Il Comitato Direttivo può emanare una tariffa standardizzata per la commisurazione delle tasse di redazione, di stesura e di giudizio così come per le prestazioni particolari dell'associazione nei confronti dei propri membri.

⁴ L'associazione preleva dai membri che sono controllati dal proprio auditor particolare conformemente al §34 degli Statuti una percentuale del totale dei costi di audit quale indennizzo per le spese e per il lavoro connessi con l'audit e la supervisione. La percentuale viene stabilita dal Comitato Direttivo e viene indicata nel tariffario.

⁵ Gli organi dell'associazione non pagano nessuna tassa e non rispondono per l'operato finanziario dell'associazione.

⁶ Gli intermediari finanziari controllati devono pagare i costi dai mandati degli auditors e dei Responsabili d'inchiesta. Essi sono fatturati dall'associazione.

⁷ I costi per i chiarimenti individuali della Commissione riciclaggio di denaro sono a carico del membro interessato e saranno fatturati dall'associazione. La tariffa oraria della Commissione riciclaggio di denaro è stabilita dal Comitato Direttivo e indicata nel tariffario.

§43 Risarcimenti

¹ Il Comitato Direttivo stabilisce con le persone da lui incaricate e con gli auditors delle convenzioni relative ai loro indennizzi.

² Gli organi dell'associazione ricevono un indennizzo per la loro attività in seno all'associazione, che viene determinato in funzione del tempo dedicato e del livello di responsabilità.

Procedura di autodisciplina e sanzioni

§44 Procedure e audits

¹ Gli intermediari finanziari devono tenere un registro centrale standardizzato che contiene i dati ed i documenti rilevanti dal punto di vista della LRD, concernente i propri clienti (in seguito: registro LRD), atto a documentare la messa in pratica e il rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. Devono inoltre essere creati dei profili dei clienti per permettere di sorvegliare le transazioni correnti nel contesto di relazioni d'affari di lungo corso. Il Comitato Direttivo emana una lista di controllo che stabilisce i contenuti minimi che devono essere presenti nel registro LRD gestito dagli intermediari finanziari.

² L'associazione verifica periodicamente le imprese in loco e, tramite i propri auditors, il rispetto delle esigenze legali e regolamentari da parte degli intermediari finanziari. Gli audits si svolgono secondo le direttive del Regolamento emanato ai sensi dell'art. 25 LRD. Riguardo alle loro constatazioni, gli auditors redigono dei rapporti scritti.

³ Gli auditors incaricati di verificare il rispetto degli obblighi di diligenza, così come i Responsabili d'inchiesta indipendenti, hanno libero accesso ai registri LRD dei membri così come a tutti i fascicoli riguardanti i loro clienti.

§45 Sanzioni

¹ Le infrazioni dei membri agli obblighi verso l'associazione così come le infrazioni alle norme della LRD o del Regolamento, come pure agli obblighi di diligenza (artt. 3-8 LRD), agli obblighi di comunicazione (art. 9 LRD), agli obblighi di formazione (art. 8 LRD) sono da sanzionare.

² Il Comitato Direttivo può pronunciare le sanzioni seguenti nei confronti degli intermediari finanziari affiliati:

- ◇ Avvertimento;
- ◇ Multa da Fr. 300.- a Fr. 1'000'000.-;
- ◇ Minaccia d'esclusione;
- ◇ Esclusione ai sensi del § 10 degli Statuti.

³ Se il 10% del capitale sociale o il 10% del ricavo annuo dell'intermediario finanziario supera la cifra massima della multa definita al cpv. 2, il limite massimo della multa è fissato all'importo più alto tra i due importi menzionati.

⁴ Le infrazioni intenzionali sono sempre da punire anche con una multa. L'ammontare della multa è stabilito in funzione della gravità della violazione, della colpa e della disponibilità economica dell'intermediario finanziario sanzionato. Il Regolamento disciplina i dettagli della procedura di sanzione.

⁵ Alla sanzione si possono aggiungere i costi d'inchiesta così le tasse di redazione, di stesura e di giudizio.

⁶ Le multe pagate vengono contabilizzate nella cassa dell'associazione.

Disposizioni transitorie

§46 **Entrata in vigore**

¹ I presenti Statuti entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea generale, il 1° luglio 2023.¹

² Il Comitato può prevedere delle eccezioni al §42 cpv. 1 ultima frase per il passaggio dei membri nell'organismo di vigilanza OSFIN. Tale disposizione transitoria è valida fino al 31 dicembre 2022.

PolyReg: Zurigo, marzo 2023

¹ Il presente documento è una traduzione con valore informativo. Esso non è stato approvato ufficialmente dalla FINMA. La versione tedesca è l'unica a fare testo.